



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA
AFRICANA 2015-2017.
LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO
UFFICIALE NELLE AZIENDE SUINE**

Sommario

1.	Scopo e campo di applicazione.....	3
2.	Riferimenti normativi.....	3
2.1	Riferimenti Comunitari	3
2.2	Riferimenti Nazionali	4
2.3	Riferimenti Regionali.....	5
3.	Definizioni, abbreviazioni e acronimi	6
3.1	Definizioni	6
3.2	Abbreviazioni e Acronimi	7
4.	Obblighi e competenze.....	8
5.	Organizzazione logistica	9
5.1	Unità Di Crisi Regionale.....	9
5.2	Unità Di Crisi Locale	9
6.	Anagrafe delle aziende e degli allevamenti e identificazione degli animali	12
6.1	Anagrafe delle aziende e degli allevamenti	12
6.2	Identificazione degli animali.....	13
7.	Criteri di biosicurezza	14
8.	Programma di controlli ufficiali nelle aziende suine	14
8.1	Verifiche presso le aziende (controllo ufficiale)	15
8.2	Esiti del controllo e registrazione delle informazioni in BDN	19
9.	Qualifiche sanitarie delle aziende.....	20
10.	Movimentazioni.....	21
11.	Attività di contrasto al pascolo non confinato dei suini.....	22
12.	Misure in caso di sospetto	23
13.	Misure in caso di conferma	24
14.	Misure da adottare in caso di sieropositività	26
15.	Indagine epidemiologica.....	28
16.	Controlli in Zone di protezione e di sorveglianza	29
16.1	Controlli in zona di protezione	29
16.2	Controlli in zona di sorveglianza	30
16.3	Revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza.....	30
17.	Deroghe.....	31
17.1	Macellazioni da aziende ricadenti in zone di restrizione	31
17.2	Altre deroghe sulle movimentazioni.....	31
18.	Disinfezioni	31
19.	Indennizzi agli allevatori	32
20.	Ripopolamento delle aziende sede di focolaio	33
21.	Rendicontazioni e flusso dati.....	34
22.	Prescrizioni e sanzioni.....	34

1. Scopo e campo di applicazione

Scopo delle presenti linee guida è quello di illustrare le parti salienti del Piano regionale di eradicazione della PSA dalle aziende suine e di mettere gli operatori (in primo luogo i Veterinari ufficiali impegnati sul campo, ma anche agenti tecnici, personale dei Comuni, Forze dell'Ordine, personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, altri Enti Pubblici, veterinari libero professionisti, operatori economici) in condizioni di agire nel modo più appropriato possibile nelle varie situazioni di campo.

In particolare nei contesti in cui il riferimento normativo in se stesso lascia spazio ad una discrezionalità tecnica teoricamente ampia, le linee guida applicative hanno lo scopo di fornire un punto di riferimento rispetto al quale l'operatore potrà confrontare le valutazioni derivanti dal proprio patrimonio culturale e dalla propria esperienza pratica.

Di fatto quindi le Linee Guida, come tutti i provvedimenti di questo tipo, non introducono nuove prescrizioni rigidamente vincolanti, ma intendono contestualizzare le molteplici scelte tecniche che di volta in volta potranno essere adottate dagli operatori.

Un ulteriore scopo è quello di riassumere in un unico documento, di semplice consultazione, le principali prescrizioni derivanti dal combinato disposto di numerose fonti normative, citandone in molti casi gli estremi per facilitare eventuali consultazioni rappresentando in definitiva uno strumento pratico di lavoro a disposizione degli operatori.

Per gli eventuali approfondimenti è comunque possibile consultare i riferimenti normativi e i manuali di seguito citati.

Infine, va precisato che, essendo il Programma straordinario di eradicazione uno strumento vivo e soggetto ad un continuo processo di aggiornamento, a parallele revisioni potranno essere soggette le stesse linee guida, che saranno quindi aggiornate ogni qual volta importanti modifiche del provvedimento lo rendessero necessario.

2. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi più importanti, che regolamentano le azioni di lotta alle pesti suine, sono i seguenti:

2.1 Riferimenti Comunitari

- Direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata dalle Direttive 98/46/CE e 98/99/CE ed il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della suddetta direttiva;
- Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
- Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali";
- Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda

la malattia di Reschen e la peste suina africana, ed il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta;

- Direttiva 2002/99/CE del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 di attuazione della suddetta Direttiva;
- Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;
- Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare (cosiddetto "pacchetto igiene");
- Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ed il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 di attuazione della suddetta Direttiva;
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Decisione di esecuzione della Commissione n. 709/2014/UE del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, che abroga la Decisione di esecuzione della Commissione 2014/178/UE.

2.2 Riferimenti Nazionali

- Il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche".
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, su "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Ordinanza del Ministero della Sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea»;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 su "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

- Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, su "Regolamento per la Determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";
- Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, su "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";
- Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587, su "Regolamento concernente modificazioni al regolamento per la Determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia di ambiente";
- Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate";
- Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- Piano Nazionale delle emergenze epidemiche e il relativo Manuale operativo delle Pesti suine anno 2014.

2.3 Riferimenti Regionali

- Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, su "Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna" e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42, su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, che istituisce un Comitato ristretto di indirizzo e una Unità di Progetto (UDP) per la eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna;
- Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/4 del 10.8.2016 che adotta il programma straordinario 2017 e specifiche misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna;
- Determinazione del Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana n.68 del 29/11/2016 - Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine.

3. Definizioni, abbreviazioni e acronimi

3.1 Definizioni

- a) “**Azienda**”: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'area aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati e i centri di raccolta;
- b) “**Allevamento**”: un animale o l'insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un azienda;
- c) “**Allevamento confinato semibrado**”: la pratica di allevamento che comporti la detenzione di suini all'aperto in spazi confinati, di superficie non superiore a 10 ettari nei territori comunali indicati nell'Allegato 2 della Determinazione del Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana n.68 del 29/11/2016 compresi nelle fasce di rischio 3, 4 e 5 e non superiore a 40 ettari nei territori comunali compresi nelle fasce di rischio 1 e 2, che per via della separazione esistente tra detta struttura e l'esterno, realizzata grazie a recinti o altri manufatti, non sia accessibile da parte di altri suini presenti al di fuori di detto allevamento o da cinghiali selvatici. Il carico sostenibile è di 15 quintali per ettaro;
- d) “**Allevamento stabulato**”: allevamento in cui gli animali sono allevati in fabbricati al chiuso nel rispetto dei requisiti minimi generali previsti dall'Art. 3 del D.Lgs. n. 122/2011 e delle condizioni di allevamento previste dall'art 4 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto. Le superfici libere a disposizione degli animali devono garantire i requisiti di biosicurezza;
- e) “**Caso di peste suina africana**” o “suino infetto da peste suina africana”: ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina africana o sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente al manuale di diagnostica;
- f) “**Detentore**”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di animali; qualora il detentore non coincide il proprietario degli animali, il detentore è formalmente individuato dal proprietario;
- g) “**Focolaio di peste suina africana**”: l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o più casi di peste suina africana;
- h) “**Focolaio primario**”: il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;
- i) “**Manuale di diagnostica**”: il manuale di diagnostica di cui alla decisione 2003/422/CE del 26 maggio 2003 della Commissione dell'Unione europea;
- j) “**Suino**”: ogni animale della famiglia dei suidi;
- k) “**Suino sospetto di infezione da virus della peste suina africana**”: ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformità del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della peste suina africana;
- l) “**Mezzo di identificazione**”: tatuaggio e/o marca auricolare apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consente di identificare l'animale e l'azienda di origine per tutta la durata della sua vita;

- m) **“Identificazione individuale”**: modalità di identificazione dei riproduttori suini descritte nella nota del Ministero della Salute prot. 13365 del 31/05/2016 e messe a punto allo scopo di rispondere ad una specifica richiesta avanzata dalla Regione Sardegna;
- n) **“Proprietario”**: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria dei suini;
- o) **“Qualifica sanitaria”**: qualifica attribuita alle aziende suinicole a seguito della verifica parametri sanitari, come specificato all'articolo 8;
- p) **“Veterinario ufficiale”**: il medico veterinario dipendente dell'autorità competente;
- q) **“Zona infetta”**: la zona di territorio in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformità degli articoli 15 e 16 a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici;
- r) **“Zona sottoposta a restrizione per PSA”**: porzione di territorio della Sardegna istituita ai sensi dell'articolo 9 di cui al Decreto Legislativo n. 54/2004.

3.2 Abbreviazioni e Acronimi

- o **AC**: Autorità Competente;
- o **ANAS**: Associazione Nazionale Allevatori Suini;
- o **Area A**: Servizio Veterinario di Sanità Animale;
- o **Area B**: Servizio Veterinario di Igiene Alimenti di Origine Animale e derivati;
- o **Area C**: Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;
- o **BDN**: Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica;
- o **CEREP**: Centro di referenza nazionale per le Pesti Suine;
- o **CHECK LIST**: Lista di riscontro di cui all' Allegato n. 7 della Determina;
- o **Determina**: Determinazione del Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana n.68 del 29/11/2016 - Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine;
- o **DUAAP**: Dichiarazione Unica di Attività Produttiva;
- o **GIS**: Sistema Informativo Geografico;
- o **IE**: Indagine Epidemiologica;
- o **IZS**: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
- o **Modello IV**: Dichiarazione di Provenienza degli animali;
- o **MVS**: Malattia Vescicolare del Suino;
- o **OEVR**: Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale,
- o **PSA**: Peste Suina Africana;
- o **SIMAN**: Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale;
- o **SSPVSA**: Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- o **SV**: Servizio Veterinario;
- o **UCL**: Unità di Crisi Locale;
- o **UCR**: Unità di Crisi Regionale;

- **UDP:** Unità di Progetto per l'eradicazione della PSA;
- **VP:** Veterinario aziendale o libero professionista;
- **VU:** Veterinario ufficiale;
- **ZI:** Zona Infetta;
- **ZP:** Zona di Protezione;
- **ZS:** Zona di Sorveglianza.

4. Obblighi e competenze

- a) l'Unità di Progetto (UDP) per l'eradicazione della PSA e il suo Responsabile coordinano le attività previste dal piano;
- b) l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ("IZS"), fatte salve le competenze attribuite dalle norme vigenti al Centro Nazionale di Referenza per le pesti suine ("CEREP"), è responsabile dell'attività di diagnostica di laboratorio e, tramite l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale ("OEVR"), supporta il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare nella raccolta, elaborazione e valutazione dei dati epidemiologici e nel monitoraggio delle attività dei Servizi Veterinari competenti per territorio relative alla alimentazione dei sistemi informativi SIMAN, BDN, SANAN e SISAR;
- c) Le Aziende Sanitarie competenti sono responsabili della attuazione delle misure di monitoraggio, sorveglianza ed eradicazione della PSA, dei controlli ufficiali e delle attività di gestione e di alimentazione dei sistemi informativi SIMAN, BDN, SANAN e SISAR, fatta eccezione per le attività di contrasto al pascolo non confinato di suini di cui al punto 11 ad eccezione della segnalazione;
- d) Il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) e dell'Agenzia Foresta della Sardegna, i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., gli appartenenti alle Forze di Polizia ai corpi di Polizia Locale e alle Compagnie Barracellari sono responsabili della segnalazione dei suini non confinati di cui al punto 11;
- e) Il CFVA e le Compagnie Barracellari, assieme alle Forze di Polizia, collaborano, secondo le disposizioni dettate dall'Autorità di pubblica sicurezza, all'assistenza alle squadre d'intervento preposte all'abbattimento dei suini non confinati, ai fini dell'ordine e sicurezza pubblica;
- f) L'Agenzia Forestas è responsabile dell'assistenza alle squadre d'intervento preposte all'abbattimento dei suini non confinati;
- g) I proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di assicurare che:
 - I suini siano identificati e le loro aziende registrate in conformità con l'articolo 6 della Determina;
 - sia fornita la massima collaborazione al Servizio Veterinario competente per territorio e alle altre autorità competenti in relazione all'esecuzione dei controlli di cui al punto 8 delle presenti linee guida e di ogni altra attività di controllo per la PSA;
 - siano adottate tutte le misure necessarie affinché le aziende in cui i suini sono tenuti raggiungano la qualifica sanitaria richiesta dal Servizio Veterinario competente per territorio.

5. Organizzazione logistica

Alla tradizionale piramide gerarchico-organizzativa, che prevede la linea decisionale Ministero–Regione–Aziende Sanitarie, si tende ad affiancare il concetto di centri di lotta, organizzati in Unità di Crisi (UC), che ad ogni livello hanno un ruolo consultivo e di coordinamento tra Enti diversi.

5.1 Unità Di Crisi Regionale

Il Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità coordina l'Unità di Crisi Regionale di cui al Piano Nazionale delle emergenze epidemiche e stabilisce le attività previste sul territorio in ottemperanza alle norme vigenti.

L'UCR è così composta:

- Il Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- Il Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR);
- Il Direttore IZS o suo delegato;
- I Responsabili delle Aree funzionali Sanità Animale, di igiene della produzione, trasformazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dei Servizi Veterinari competenti;
- Un funzionario amministrativo regionale.

In caso d'insorgenza di malattia l'UCR è integrata con:

- Il Responsabile dell'unità di crisi locale territorialmente competente;
- Il Responsabile del Dipartimento territoriale dell'IZS competente per territorio.

Inoltre, l'UCR si potrà avvalere delle collaborazioni esterne ritenute indispensabili per l'efficacia dell'intervento.

5.2 Unità Di Crisi Locale

In caso di conferma di PSA sul territorio regionale, l'UCL è convocata con atto formale dell'Azienda Sanitaria competente entro 24 ore dalla conferma di focolaio di malattia. L'UCL è coordinata dal responsabile dell'area funzionale di Sanità Animale del Servizio Veterinario competente per territorio che assume l'incombenza della gestione delle risorse e degli interventi previsti e necessari per tutta la durata dell'emergenza. Il responsabile dell'UCL dovrà avvalersi della collaborazione di almeno tre veterinari cui affidare rispettivamente il coordinamento della task force incaricata delle operazioni di eradicazione, lo svolgimento dell'indagine epidemiologica la definizione delle zone da sottoporre a restrizioni e l'applicazione delle conseguenti misure di controllo. Poiché l'organizzazione operativa deve essere in grado di far fronte alle emergenze con la dovuta tempestività, la composizione dell'UC deve essere formalizzata indipendentemente dalla presenza di epidemia sul territorio di competenza. L'insediamento dell'UC locale in caso di focolaio avviene pertanto in modo rapido.

I verbali delle UCL devono essere redatti in forma scritta, firmati dal responsabile dell'UCL, conservati agli atti e resi disponibili su richiesta dell'UDP, dell'autorità competente centrale, regionale o di altre autorità che ne dovessero fare richiesta.

L' UCL è così composta:

- Il Responsabile dell'area funzionale di Sanità animale del Servizio Veterinario competente per territorio;
- I Responsabili delle Aree funzionali di igiene della produzione, trasformazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dei Servizi Veterinari competenti
- Un funzionario Amministrativo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;
- Il Responsabile del Dipartimento territoriale dell'IZS competente per territorio;
- Il Responsabile dell'OEVR o suo delegato

L'unità di crisi locale è fisicamente localizzata presso la sede delle Azienda Sanitaria o dell'IZS competente per territorio.

Al momento della segnalazione del sospetto, il sopralluogo in azienda è eseguito da veterinari del SV competente per territorio unitamente con un collega della sezione diagnostica dell'IZS territorialmente competente.

Compiti dell'UCL

In fase ordinaria è compito del Servizio Veterinario competente per il territorio provvedere a:

- Individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della unità di crisi locale; il personale relativo deve essere adeguatamente formato;
- Disporre di un nucleo costantemente attivo e preparato ad intervenire in caso di malattie epidemiche, pronto a realizzare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie;
- Acquisire l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;
- Predisporre le procedure amministrative ed economiche per la gestione delle attività connesse ad una eventuale emergenza epidemica.

In fase di emergenza:

- Interviene in caso di sospetto focolaio/focolaio di malattia;
- Applica nell'azienda infetta le misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legislazione vigente in materia;
- Coordina l'attuazione operativa delle disposizioni e delle direttive impartite dall'unità di crisi regionale;
- Predisporre le proposte di ordinanza sindacale per l'abbattimento degli animali, la distruzione delle relative carcasse e del materiale contaminato;
- Predisporre le operazioni di disinfezione e risanamento, affidandone la direzione operativa alla squadra incaricata dell'intervento nel focolaio;
- Definisce, in collaborazione con l'UCR, i territori delle zone da sottoporre a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza);

- Coordina i rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine ed eventuali altre istituzioni nell'ambito delle operazioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza;
- Provvede a reperire e coordinare le risorse necessarie, ad integrazione di quelle disponibili, per l'espletamento di interventi di emergenza nel focolaio e sul territorio;
- Attua e coordina le procedure e le modalità operative intese al trasferimento degli animali morti e dei materiali contaminati dall'azienda infetta verso i luoghi scelti per la loro distruzione o risanamento;
- Cura gli aspetti amministrativi connessi al reperimento e all'impiego delle persone, dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
- Provvede alla stima del valore degli animali abbattuti, dei materiali e di tutto ciò che è suscettibile di indennizzo e cura la predisposizione delle relative procedure; raccoglie ed aggiorna i dati epidemiologici nei focolai;
- Assicura il supporto tecnico e operativo all'UCR;
- Tiene i contatti con le Amministrazioni pubbliche, con la Forza Pubblica e con gli altri servizi civili;
- Provvede alla notifica degli atti e dei decreti di Polizia Veterinaria agli interessati.

Si specificano di seguito alcuni aspetti organizzativi.

Responsabile dell'UCL: coordina le azioni di tutti gli altri componenti dell'UCL; tiene i rapporti con l'UCR e con le Forze dell'Ordine, cura la completa diffusione delle informazioni sanitarie agli allevatori e alle associazioni di categoria a mezzo stampa.

Avvalendosi anche della collaborazione di altri dirigenti veterinari nominati a tale scopo (referenti), garantisce la diffusione delle informazioni ai veterinari operanti sul territorio e aggiorna inoltre i rappresentanti in seno all'U.C.L. delle altre aree funzionali.

Normalmente, in caso di focolaio è il responsabile della supervisione dell'attuazione delle misure di controllo della malattia.

I referenti eventualmente nominati dal responsabile dell'UCL lo coadiuvano in tutti gli adempimenti relativi alla lotta alla PSA. Devono essere tenuti aggiornati sullo stato della situazione, anche mediante incontri a livello regionale, e hanno la responsabilità di trasferire a livello locale il contenuto delle informazioni ricevute, al fine di uniformare e perfezionare le modalità operative adottate.

Referente Area B: Coordina l'attività di vigilanza sulle strutture di ristorazione collettiva, sui macelli e sugli agriturismo, disponendone l'intensificazione nei territori colpiti da focolai di malattia. Di concerto col responsabile dell'UCL concorda l'organizzazione del servizio di ispezione nelle macellazioni ad uso familiare.

Referente Area C: deve fornire supporto tecnico ai veterinari impegnati nelle attività del Piano per quanto attiene la verifica delle caratteristiche di biosicurezza delle aziende e la valutazione delle condizioni di benessere animale. Collabora col responsabile dell'UCL per le domande di ripopolamento.

Veterinario ufficiale territorialmente competente: normalmente sovrintende alle misure di eradicazione della malattia: tiene i contatti con il Comune per le ordinanze di abbattimento e di distruzione degli animali e con il personale (operai) di supporto ai veterinari in caso di focolaio. Si rapporta, inoltre, con il responsabile dell'UCL per tutte le misure di controllo previste sul territorio di propria competenza.

Referente dell'IZS: tutte le volte in cui sia possibile, interviene insieme ai Veterinari ufficiali territorialmente competenti nelle aziende sede di focolaio, dove collabora all'esecuzione dei prelievi di sangue e organi e dell'indagine epidemiologica; la sua presenza dovrebbe essere garantita almeno in tutti i casi di focolaio primario. Tiene i rapporti con i SV competenti per territorio per garantire una tempestiva comunicazione degli esiti delle analisi e collabora con l'OEVR alla definizione epidemiologica dei casi.

6. Anagrafe delle aziende e degli allevamenti e identificazione degli animali

6.1 Anagrafe delle aziende e degli allevamenti

I soggetti che intendano aprire una nuova attività di allevamento di suini devono presentare domanda (DUAAP) al SUAP competente che provvederà ad inoltrare l'istanza al Servizio Veterinario competente per territorio entro 2 giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui l'attività di allevamento non abbia scopi commerciali (allevamento che detiene fino ad un massimo di quattro capi di età superiore a 70 giorni), la richiesta dovrà essere presentata direttamente ai Servizi Veterinari competenti per territorio.

I Servizi Veterinari competenti per territorio, entro 7 giorni dalla trasmissione dell'istanza da parte del SUAP o dei soggetti interessati, provvedono, se non ancora attribuito, all'assegnazione del codice aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e registrano l'azienda e/o l'allevamento nella Banca Dati Nazionale (BDN) di cui al Decreto Legislativo 22 maggio 1999. A tal proposito i Servizi Veterinari effettueranno apposito sopralluogo, per verificare la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali dichiarati e le condizioni igienico sanitarie e di biosicurezza. Nel caso, gli stessi SV, procederanno all'emanazione dei provvedimenti prescrittivi o interdittivi ritenuti necessari, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

In particolare I Servizi Veterinari provvedono a registrare in BDN tutte le informazioni di cui all' Allegato I del Decreto Legislativo n.200 del 26 ottobre 2010 relative all' azienda, struttura zootecnica, orientamento produttivo e modalità di allevamento. In particolare è opportuno rilevare che:

➤ La georeferenziazione costituisce un pilastro portante dell'integrazione tra anagrafe e epidemiosorveglianza: per questo le coordinate geografiche devono essere attentamente rilevate e registrate in BDN. Inoltre, per evitare un lungo e inutile lavoro di conversione dei dati, l'apparecchio GPS deve essere regolato in modo tale da indicare tali coordinate in gradi decimali. Lo sforzo di informatizzazione e georeferenziazione delle attività esistenti sul territorio ha lo scopo di modernizzare e razionalizzare le azioni sanitarie, in modo da realizzare un sistema di gestione delle emergenze epidemiche rapido ed efficace.

➤ La Capacità della struttura deve essere intesa come numero massimo di suini che è possibile detenere in quell'azienda. Il numero di capi che si possono allevare è condizionato dalla superficie totale disponibile di allevamento e si deve tener conto sia della normativa vigente in materia di benessere animale sia della normativa inerente l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 152/06 e dall'Allegato A alla DGR 21/34 del - Delib.G.R. n. 21/34 del 5.6.2013 Disciplina Regionale Di Recepimento Del Decreto Ministero Delle Politiche Agricole E Forestali 7 Aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 112 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152".

La verifica di tale dato implica valutazioni connesse all'area di igiene degli allevamenti, per cui il referente per l'Area C deve facilitare i veterinari impegnati sul campo, dirimendo le situazioni di difficile interpretazione.

Il detentore degli animali, entro 7 giorni, comunica al Servizio Veterinario competente per territorio direttamente o mediante la presentazione della DUAAP, l'eventuale variazione dei dati aziendali, oppure la cessazione dell'attività, in seguito all'allontanamento dell'ultimo animale allevato che provvede ad aggiornare in BDN i dati relativi alle variazioni comunicate.

Il Servizio Veterinario competente per territorio provvede inoltre a registrare in BDN le seguenti ulteriori informazioni:

- Dati relativi ai controlli anagrafici effettuati;
- Qualifica sanitaria così come prevista dalla normativa sanitaria vigente e descritte al successivo punto 9.

6.2 Identificazione degli animali

Il codice aziendale di cui al DPR 317/1996 deve essere riportato a cura del detentore degli animali mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro dei suini dell'azienda in questione entro i 70 giorni di età, o, comunque, prima di lasciare l'azienda. Nel caso in cui l'orecchio sia pigmentato e il tatuaggio non sia visibile, dovrà essere aggiunta una marca con il codice aziendale.

Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta all'apposizione del tatuaggio e/o della marca riportante il codice aziendale dell'azienda di origine, deve essere applicata una marca auricolare riportante il numero individuale di cui al numeratore nazionale. Il numero identificativo dei riproduttori è riportato nel registro individuale che sarà parte integrante del registro aziendale. Fermo restando l'obbligo di identificare gli animali tramite l'apposizione a mezzo tatuaggio sull'orecchio sinistro del codice aziendale, l'applicazione al padiglione auricolare destro dei riproduttori del marchio in plastica riportante il codice individuale avverrà all'atto della prima monta o intervento fecondativo dei riproduttori stessi, ivi compreso l'obbligo di sostituire il marchio qualora questo dia divenuto illeggibile o sia andato smarrito.

Per i suini iscritti ai Libri genealogici, Registri anagrafici e Registri ibridi si considera valida, per non duplicare le pratiche di identificazione dei suini, l'identificazione individuale dei riproduttori attuata secondo le previsioni del Disciplinare del Libro Genealogico e del Registro Anagrafico e del Disciplinare dell'Albo Nazionale dei Registri dei suini riproduttori ibridi gestiti dall' ANAS.

I codici identificativi individuali degli animali devono essere riportati in BDN dall'allevatore o dal delegato utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nel sistema, entro sette giorni dall'applicazione del marchio auricolare. I predetti codici identificativi individuali dovranno essere riportati, altresì, nel registro cartaceo. Deve, altresì, essere riportato il codice individuale nelle registrazioni delle movimentazioni, nel modello IV, e in tutte le certificazioni che riguardano gli animali che sono identificati con tale modalità.

Ai sensi del D. Lgs. n. 200/2010 e del presente provvedimento attuativo, i proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di:

- a) assicurare che la propria azienda sia registrata nella BDN;
- b) che i suini della propria azienda siano identificati;
- c) mantenere e aggiornare un registro aziendale di carico e scarico dei suini conforme all'Allegato n. 1 della Determina nel quale registrare le movimentazioni, in entrata ed in uscita dall'allevamento, entro 3 giorni dall'evento; e registrare le nascite e le morti entro 7 giorni dall'evento;
- d) registrare entro 7 gg. nella BDN i dati relativi alla:
 - i. consistenza totale dell'allevamento rilevata al 31 marzo (suini presenti di età superiore a 70 giorni);

- ii. totale nascite/decessi al 31 marzo c.a., relativi all'anno solare precedente (cioè tutti i suini nati/morti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno);
- iii. numero di riproduttori, quando presenti, specificando il numero di verri, scrofe (dal primo parto) e strofette (dal primo intervento fecondativo).

Le registrazioni nella BDN di cui al punto d) è a carico del detentore/proprietario dei suini o suo delegato. Sono tenuti ai suddetti obblighi anche coloro i quali detengono un solo suino destinato ad autoconsumo in ambito familiare.

7. Criteri di biosicurezza

Il concetto di biosicurezza, in sé molto ampio, deve trovare un'applicazione cogente nelle azioni di lotta alle pesti suine; occorre adeguare le misure adottate alle effettive necessità, evitando da un lato di trascurare rischi importanti, dall'altro di pretendere la realizzazione di infrastrutture eccessivamente dimensionate ed onerose rispetto alle reali necessità. I requisiti di biosicurezza delle aziende suine sono proporzionati alla consistenza dell'allevamento e sono chiaramente descritti nel protocollo riportato nell'Allegato n. 4 della Determinazione n. 68 del 29/11/2016.

8. Programma di controlli ufficiali nelle aziende suine

I Servizi Veterinari sulla base delle istruzioni ricevute dal Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità implementano, utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 della Determinazione n. 68, e inviano il programma per lo svolgimento di controlli ufficiali nel 2017, basato sulla mappa di rischio per PSA di cui all'Allegato n. 2 della stessa Determinazione, e sulle linee guida delle attività riportate nell'Allegato 5 della stessa Determinazione al Responsabile dell'UDP e al competente Servizio Regionale entro 10 giorni dal suo ricevimento indicando il calendario dettagliato dei controlli da svolgere nei territori di propria competenza.

La compilazione delle informazioni sulla consistenza delle aziende per Comune di ciascuna Azienda Sanitaria deve basarsi esclusivamente sulle informazioni registrate in BDN relativamente alle medesime aziende e alle rispettive qualifiche sanitarie attribuite per PSA.

I Servizi Veterinari redigono il programma e il calendario dettagliato dei controlli nel territorio di loro competenza indicando per ciascun trimestre il numero di aziende da sottoporre a controllo ufficiale per ciascun Comune.

Entro dieci giorni dalla sua comunicazione al Responsabile dell'UDP e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale della Sanità, e fatti salvi i rilievi del medesimo, il programma dei controlli è adottato dall'Azienda sanitaria competente, con atto formale, con il quale si stabiliscono responsabilità, obiettivi, risorse umane e finanziarie, sistemi di monitoraggio e di verifica dei risultati del programma

8.1 Verifiche presso le aziende (controllo ufficiale)

La parte più significativa dello sforzo dei Servizi Veterinari nella realizzazione del piano di eradicazione delle pesti è costituita dall'aggiornamento continuo dell'anagrafe suina, funzionale anche alla realizzazione del sistema di epidemiosorveglianza.

Ogni azienda deve essere visitata, verificando le caratteristiche strutturali, la consistenza numerica, il rispetto dei requisiti di registrazione e identificazione anagrafica, le garanzie di biosicurezza offerte e il rispetto delle norme previste in materia di benessere animale.

Di seguito sono riportati gli elementi oggetto di verifica ai sensi dell'art 7 della Determina n.68 del 29/11/2016. Il controllo ufficiale deve essere effettuato mediante utilizzo dell'apposita "Check list" o lista di riscontro di cui all' Allegato 7 della Determina che dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte:

a) Verifica delle informazioni anagrafiche relative all'azienda e agli allevamenti

In particolare i Servizi Veterinari competenti per territorio che effettuano i controlli ufficiali avranno il compito di verificare:

- La correttezza dei dati anagrafici dell'azienda e dell'allevamento, compresa la georeferenziazione. Tutte le informazioni dovranno corrispondere a quanto riportato in BDN, in caso di eventuali incongruenze i dati anagrafici registrati devono essere immediatamente corretti una volta terminato il controllo;
- Le qualifiche sanitarie riferite all'azienda: le qualifiche indicate nella check- list devono corrispondere con le qualifiche registrate in BDN;
- La capacità di struttura: deve corrispondere a quanto riportato in BDN e deve essere valutata in funzione della struttura aziendale complessiva e non ai singoli allevamenti presenti. Questo dato può cambiar nel tempo in funzione di nuovi spazi adibiti all'allevamento dei suini o viceversa per la presenza di box o aree non più utilizzabili e in tal caso deve essere modificato in BDN;
- Il censimento dei suini durante il controllo: si dovrà avere cura di registrare con precisione il numero di tutti i suini detenuti al momento del controllo, compresi i lattonzoli, distinti per categoria.

b) Verifica del rispetto degli adempimenti previsti in materia di identificazione e registrazione degli animali

I Servizi Veterinari competenti per territorio verificano il rispetto da parte del proprietario e/o detentore dei suini degli adempimenti previsti in materia di identificazione e registrazione degli animali e in particolare:

- La notifica del censimento annuale da parte dell'allevatore al 31 marzo in autocertificazione inserendo nella check list il numero di capi totali di età superiore ai 70 giorni comunicati e di quelli che risultano regolarmente registrati nel registro e in BDN. Qualora risultino verifiche della consistenza dell'allevamento a seguito di controlli veterinari successivi alla notifica del censimento al 31 marzo e tali consistenze siano registrati in BDN, il numero di capi totali di età superiore ai 70 giorni comunicati e di quelli che risultano regolarmente registrati nel registro da inserire nell'apposita tabella della check list va riferito a quest'ultimo censimento in BDN. Il censimento dell'allevatore al 31 marzo deve risultare già registrato in BDN al momento del controllo in azienda;
- Il controllo dell'identificazione degli animali: con particolare riferimento sia all'identificazione di tutti i capi di età superiore a 70 giorni sia al controllo individuale dei riproduttori i cui codici devono essere riportati nell'apposito registro individuale di cui all'Allegato 1 della Determina e in BDN;
- Il controllo del registro di carico e scarico: i dati riportati nel registro cartaceo esaminati e relativi ai 12 mesi precedenti il controllo devono corrispondere con quanto rilevato in BDN. A tal proposito, il

Veterinario ufficiale prima di ogni controllo dovrà stampare copia della situazione anagrafica rilevata dalla BDN attraverso l'apposita funzionalità di stampa in modo da eseguire più facilmente il confronto tra i due registri. In particolare il registro anagrafico presente in azienda dovrà essere conforme al registro di cui all'Allegato 1 della Determina e quindi al D.lgs. n. 200/2010. Tutti i registri ancora presenti nelle aziende e non conformi a quanto previsto dal D.lgs. 200/2010 devono essere sostituiti. Il Veterinario ufficiale che esegue il controllo dopo aver controllato il registro aziendale e gli eventuali documenti inerenti le movimentazioni (modelli IV in entrata e in uscita ed eventuali certificati di morte rilasciati dal veterinario aziendale) deve, dopo aver verificato la corrispondenza col numero di animali presenti e la corretta identificazione degli stessi, apporre timbro e data nell'apposito spazio aggiornando la consistenza alla data del controllo. Nel caso in cui il registro aziendale sia stato compilato fino a quel momento in modo anomalo e/o scorretto per errata interpretazione dei campi e delle modalità di compilazione, il registro deve essere annullato nella parte errata. In tale occasione deve anche dare istruzioni scritte all'allevatore sulle modalità di compilazione del registro e sugli obblighi a cui l'allevatore è tenuto, e allegare tali istruzioni al registro stesso, apponendovi apposito timbro e firma. In tal modo è possibile oggettivare l'opera di educazione sanitaria effettuata;

➤ Al fine di consentire la gestione omogenea del registro cartaceo di cui al D.lgs. n. 200/2010 si rimanda alle categorie zootecniche dei suini di cui all'Allegato 1 della Determina. Si ricorda che le scrofette devono essere comprese nella categoria magroni così come i magroncelli.

c) Verifica del rispetto dei parametri riproduttivi

Sono considerati fisiologici e conformi valori minimi di almeno 15 suinetti nati per scrofa negli ultimi 12 mesi per le aziende intensive e di almeno 10 suinetti nati per scrofa nello stesso periodo per le aziende estensive. I problemi sanitari alla sfera riproduttivi eventualmente presenti devono essere citati e supportati da evidenze analitiche e prescrizioni veterinarie.

d) Visita clinica dei suini

La visita clinica è un esame che viene effettuato su tutti gli animali e che deve permettere di accertare per ogni singolo animale controllato i seguenti aspetti:

- Rilevare eventuali segni, sintomi o condizioni tali da compromettere la salute (comportamento e/o altri segni secondo le indicazioni della letteratura scientifica/veterinaria).
- Rilevare eventuali segni (comportamento e/o altri segni secondo le indicazioni della letteratura scientifica/veterinaria) che indicano che il benessere animale è stato compromesso.

A tal proposito, il Veterinario ufficiale dovrà effettuare un esame obiettivo generale anche con l'eventuale ausilio di mezzi strumentali, al fine di verificare l'assenza della sintomatologia riferibile alla PSA su tutti gli animali presenti.

Se necessario e in caso di sintomi riferibili a malattia il Veterinario ufficiale effettua, sugli animali, anche la rilevazione della temperatura corporea in conformità con il Manuale di Diagnostica.

e) Verifica della sussistenza dei requisiti di biosicurezza

I Servizi Veterinari competenti per territorio verificano, le condizioni di biosicurezza (strutturale e gestionale) delle aziende e la loro conformità ai requisiti minimi ampiamente descritti nell'Allegato 4 della Determina. Per garantire una valutazione uniforme in tutti gli allevamenti sulla loro conformità ai parametri disposti dalla normativa vigente, compilano l'apposita sezione della lista di riscontro (Allegato 7 della Determina) correttamente ed in ogni sua parte. I requisiti di biosicurezza sono proporzionati alle capacità produttive degli allevamenti e pertanto si deve tenere conto della suddivisione delle aziende suinicole

secondo le seguenti classi di consistenza: - da 1 a 30 suini; - da 31 a 100 suini; - da 101 a 500 suini; - oltre 500 suini.

Laddove in un'azienda siano presenti più allevamenti, i requisiti di biosicurezza richiesti riguardano l'intera unità epidemiologica e il numero dei capi considerato è pertanto quello complessivo e non dei singoli allevamenti.

Gli stessi Veterinari ufficiali e gli agenti tecnici impegnati nelle azioni del piano di eradicazione delle pesti suine si devono attenere a rigorose precauzioni di biosicurezza, atte a garantire la più elevata tutela degli allevamenti sottoposti a controlli.

In particolar modo negli allevamenti controllati si devono rispettare le seguenti misure minime:

- Parcheggiare l'auto fuori dall'azienda.
- Predisporre un contenitore o un sacco impermeabile in cui buttare guanti, calzari, aghi e altri materiali monouso da portare via.
- Indossare sempre guanti e calzari; nel caso di terreni accidentati e/o scivolosi, nei quali si rendano pericolosi i calzari, gli stivali in gomma devono essere accuratamente lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo.
- Disinfettare sempre con cura le attrezzature.
- Per quanto riguarda i cavetti "serramusco" per la contenzione degli animali, in linea di massima l'allevatore deve essere in possesso di attrezzature proprie; se, in condizioni di necessità, l'operatore è costretto ad utilizzare negli allevamenti attrezzature proprie, deve pulirle accuratamente per eliminare sporcizia e incrostazioni dopo ogni utilizzo, e successivamente disinfettarle rispettando i tempi minimi di contatto previsti per il disinfettante utilizzato.
- Le operazioni di disinfezione di tutte le attrezzature devono essere eseguite ostentatamente alla presenza dell'allevatore, sia per dare oggettiva evidenza della cura adottata, che per fornire un esempio positivo nell'ambito dell'opera di educazione sanitaria.
- Ogni Veterinario ufficiale che visiti un'azienda suinicola deve disporre nella propria auto di spruzzatori portatili e di disinfettanti efficaci per la PSA in quantità sufficienti per le proprie esigenze.

Le precauzioni di cui sopra dovrebbero essere sempre rispettate nei loro principi, anche a prescindere dalla presenza di restrizioni sanitarie per focolai di malattia o in zone infette nel selvatico.

f) Verifica del rispetto delle norme sul benessere animale

I Servizi Veterinari competenti per territorio verificano il rispetto da parte del proprietario/detentore dei suini delle norme sul benessere animale di cui al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 che stabilisce le misure minime per la protezione di suini.

Per garantire una valutazione omogenea in tutti gli allevamenti sulla loro conformità ai parametri di benessere disposti dalla normativa vigente, si considerano i sei requisiti richiamati nell'apposita check-list compilandola correttamente in ogni sua parte.

Ai fini di una corretta valutazione della capacità di struttura in particolare riferibile alla libertà di movimento e agli spazi disponibili, occorre tener conto anche che per "un suino" si deve intendere un riproduttore o un grasso o un certo numero di suini appartenenti ad altre categorie, il cui peso vivo complessivo sia equivalente ad un quintale.

g) Verifica delle modalità di smaltimento dei sottoprodotti di origine suina

I sottoprodotti dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal Reg. 1069/09 e dal Reg. 142/2011. Gli allevamenti che detengono più di 500 suini devono aver stipulato apposita convenzione con una ditta autorizzata allo smaltimento delle carcasse degli animali morti.

h) Prelievi ematici ai fini di un controllo sierologico per PSA

I prelievi ematici devono essere effettuati secondo le linee guida riportate nell'Allegato n 5 della Determina. Rispetto agli anni precedenti, è diminuita la pressione di monitoraggio sierologico nelle situazioni che sono state considerate a minor rischio specifico.

Lo schema di prelievi è disegnato in modo tale da permettere il controllo sierologico del 100% delle aziende suinicole almeno una volta durante l'anno, direttamente in azienda o in sede di macellazione per uso famiglia. Il programma è però progettato in modo tale da evitare, per quanto possibile, inutili ripetizioni dei controlli.

Lo schema di monitoraggio sierologico da effettuare nelle aziende sui suini a partire dai tre mesi di età è quindi il seguente:

- 1) Le Aziende non ancora controllate nell'ambito del programma 2015-2017, sono sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità riportata nella tabella 1 ($P \geq 5\%$; LC 95%) di cui all'Allegato A delle presenti linee guida;
- 2) Le Aziende certificate ricadenti in Comuni con livello di rischio 3 sono sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità di cui alla tabella 2 ($P \geq 10\%$; LC 95%) dell'Allegato A delle presenti linee guida;
- 3) Le Aziende certificate ricadenti in Comuni con livello di rischio 4 sono sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità di cui alla tabella 3 ($P \geq 20\%$; LC 95%) dell'Allegato A delle presenti linee guida;
- 4) Indipendentemente dalla qualifica sanitaria delle aziende, tutti i capi macellati a domicilio per autoconsumo familiare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 della Determina e di età superiore ai 3 mesi devono essere sottoposti a controllo sierologico per PSA;
- 5) Indipendentemente dai livelli di rischio attribuiti ai Comuni in cui ricadono le aziende se a seguito di controllo sfavorevole si sospetti che le non conformità rilevate possano avere favorito possibili introduzioni del virus della PSA, i suini di tali aziende dovranno essere sottoposti anche controllo sierologico secondo la numerosità di cui alla tabella 2 ($P \geq 10\%$; LC 95%). In particolare i controlli sierologici in oggetto dovranno essere effettuati in caso del rilevamento di non conformità relative all'identificazione degli animali, a variazioni di consistenza non giustificata e/o a carenze evidenti nell'applicazione delle misure di biosicurezza previste dalla normativa quali: a) capi con identificativi individuali non corrispondenti a quelli assegnati per i suini dell'azienda; b) capi privi di identificativi individuali al controllo nonostante i numeri individuali risultano già applicati per gli animali dell'azienda; c) aziende ricadenti in zone infette per il selvatico con recinzioni inadeguate.

Tutti i campioni di sangue correttamente identificati e numerati devono essere inviati all'IZS della Sardegna accompagnati dal modulo di richiesta e accompagnamento specifico di cui all'Allegato 6 della Determina correttamente compilato in ogni sua parte.

8.2 Esiti del controllo e registrazione delle informazioni in BDN

Il Veterinario ufficiale una volta terminato il controllo presso un'azienda provvede ad inserire nel registro aziendale sia il censimento rilevato e aggiornato sia l'esito della verifica distinto in conforme o non conforme.

Sarà cura dello stesso Veterinario ufficiale completare la check list indicando:

- Le risultanze (confronto fra i criteri previsti dalla norma e le evidenze oggettive riscontrate);
- Le conclusioni: esito conforme e non conforme;
- Le eventuali non conformità rilevate;
- Il nulla osta al rilascio o al mantenimento delle qualifiche sanitarie per PSA;
- Eventuali osservazioni sue o dell'allevatore.

I relativi campi sopra indicati non dovranno essere mai lasciati in bianco e nel caso non vi siano osservazioni bisognerà riportare "nessuna osservazione da rilevare"

In caso di controllo congiunto la check list dovrà essere firmata sia dal Veterinario ufficiale del Servizio di Sanità Animale sia dal Veterinario ufficiale del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

In ogni caso copia dello stesso documento dovrà sempre essere firmato dal proprietario/detentore degli animali.

Successivamente il Servizio Veterinario provvede ad inserire in BDN il censimento rilevato alla data del controllo ufficiale (censimento a seguito di controllo) e ad aggiornare le qualifiche sanitarie aziendali relativi all'azienda e riferite alla stessa data del controllo.

In caso di controllo non conforme il Servizio Veterinario applica le sanzioni di cui all'art. 23 della Determina e richiamate al successivo punto 22 delle presenti Linee Guida e in caso di non conformità sanabili applica le prescrizioni secondo le tempistiche di risoluzione previste in relazione alle non conformità riscontrate.

Le prescrizioni devono essere impartite per iscritto e devono essere chiaramente indicate le non conformità rilevate e i tempi massimi di risoluzione delle stesse con indicazione della data precisa entro la quale vanno apportate le azioni correttive. L'allevatore dovrà firmare copia delle stesse quale prova di avvenuta notifica e riceverne una copia.

Nel verbale di contestazione compilato e notificato devono essere altresì contenuti i termini di ricorso compresa l'autorità a cui fare il ricorso e il diritto di ricorso.

In caso d'inadempienza a tali prescrizioni e al successivo mancato pagamento delle sanzioni comminate, il proprietario dovrà provvedere alla chiusura dell'allevamento a seguito della macellazione degli animali nei tempi stabiliti dai Servizi Veterinari. In caso di non ottemperanza anche a tali disposizioni, si procederà al depopolamento dell'azienda.

Copie di tutte le check list effettuate devono essere archiviate da parte dei Servizi Veterinari. In ciascuna check list vanno allegati i rapporti di prova relativi agli eventuali esami sierologici effettuati, gli eventuali verbali di non conformità e le schede relative ai controlli ufficiali effettuati per la verifica della risoluzione delle non conformità evidenziate (controllo di follow-up).

I controlli di follow up saranno eseguiti mediante la compilazione di un apposito verbale, in cui il VU avrà cura di indicare la risoluzione o meno delle non conformità evidenziate dai precedenti controlli.

Nel caso di più di una non conformità, il VU procederà alla verifica tenendo conto dei diversi tempi di risoluzioni e compilando un verbale di follow-up per ciascuna non conformità verificata. Fino alla completa risoluzione di tutte le non conformità, le aziende suine mantengono la qualifica sanitaria di azienda controllata per PSA di cui al successivo punto 9.

Una volta che tutte le non conformità relative a un'azienda sono state risolte, come evidenziabile dai verbali di follow up agli atti, il VU, attraverso la compilazione di una nuova check list di cui all' Allegato 7 della Determina, attesta i requisiti di conformità per tutti i parametri richiesti e rilascia il nulla osta all'attribuzione della qualifica sanitaria di azienda certificata per PSA.

Le consistenze rilevate durante i controlli di follow up devono essere aggiornate nel registro di carico e scarico alla data del controllo e riportate in BDN (censimento a seguito di controllo) indicando la stessa data delle rilevazioni.

9. Qualifiche sanitarie delle aziende

A seguito dei controlli ufficiali i Servizi Veterinari, fatte salve le misure da attuarsi in caso di conferma o di sieropositività per PSA, attribuiranno o confermeranno alle aziende suinicole la qualifica sanitaria di:

"Azienda controllata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del Servizio Veterinario competente, il cui esito complessivo sia stato sfavorevole ma conforme almeno per i parametri clinico e sierologico;

"Azienda certificata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del Servizio Veterinario competente il cui esito sia stato favorevole per tutti i parametri considerati.

Le Aziende mantengono la qualifica sanitaria di Azienda certificata per PSA a condizione che, un ulteriore controllo ufficiale sia stato condotto secondo le modalità richiamate al precedente punto 8 delle presenti linee guida con esito favorevole.

Lo status di Azienda controllata non può perdurare negli anni e tutte le non conformità rilevate in tali aziende devono essere risolte considerando i tempi di risoluzione massimi previsti per ciascuna non conformità rilevata. Si ricorda infatti che l'obiettivo previsto dal programma di eradicazione della PSA è il raggiungimento della qualifica sanitaria di certificata per tutte le aziende suine. Ogni proprietario o detentore dei suini detenuti nelle Aziende con qualifica sanitaria di "Controllata per PSA" ha pertanto, l'obbligo di adempiere alle prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari.

Tutte le aziende con qualifica di controllata per PSA devono acquisire la qualifica di certificata a seguito di un controllo ufficiale che attesti la risoluzione delle non conformità evidenziate dai precedenti controlli. In caso di mancata risoluzione delle stesse non conformità si dovrà provvedere all' applicazione delle sanzioni di cui all' art. 23 della Determina e alla chiusura dell'allevamento a seguito della macellazione degli animali nei tempi stabiliti dai Servizi Veterinari ed in caso di non ottemperanza a tali disposizioni, si potrà procedere al depopolamento dell'azienda.

Le Aziende certificate per PSA, che abbiano avuto declassata la loro qualifica sanitaria ad Azienda controllata per PSA in seguito a un controllo ufficiale con esito sfavorevole, possono riacquisire la loro qualifica solo a seguito di un successivo controllo ufficiale di follow-up favorevole che attesti la risoluzione delle non conformità evidenziate, fatto salvo comunque il mantenimento di tutti gli altri requisiti di conformità richiesti verificati con l'apposita check list di cui all'Allegato 7 della Determina.

In caso di focolaio di PSA e conseguente istituzione delle zone di protezione e sorveglianza, sarà possibile ricorrere ad eventuali regimi derogatori in materia di movimentazioni degli animali e dei loro prodotti, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, solo per le aziende che avranno raggiunto e mantenuto la qualifica di Azienda certificata per PSA.

In assenza di tale requisito, le eventuali richieste di deroghe successive all'emanazione di una zona di sorveglianza e indicate al successivo punto 17 non possono essere considerate.

Le informazioni sulle qualifiche sanitarie attribuite a ciascuna azienda o sulla sua eventuale variazione dovranno essere riportate nella BDN entro 7 giorni dall'attribuzione stessa.

Le attività di controllo e l'attribuzione delle qualifiche sanitarie è riassunta nel diagramma di attività di cui all'Allegato B delle presenti linee guida.

10. Movimentazioni

I Servizi Veterinari autorizzano la movimentazione di suini a scopo di macellazione verso il mattatoio solo a condizione che i suini in questione siano tenuti in aziende che abbiano almeno la qualifica di "Azienda controllata per PSA", di "Azienda Accreditata per MVS" e che i capi da movimentare siano stati sottoposti a visita clinica con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

I Servizi Veterinari autorizzano la movimentazione di suini verso un'altra azienda solo a condizione che i suini in questione siano di aziende che abbiano la qualifica di "Azienda certificata per PSA", di "Azienda Accreditata per MVS" e che i capi da movimentare siano stati sottoposti a visita clinica con esito favorevole nelle 72 ore precedenti la movimentazione e che l'azienda di origine abbia uno status sanitario relativo alla malattia di Aujeszky identico o superiore rispetto all'azienda di destinazione, ad eccezione delle aziende con sieropositività.

Sia nelle movimentazione da vita che con destinazione al macello i Servizi Veterinari devono riportare nel modello IV la data della visita clinica, la validità dell'attestazione, le qualifiche sanitarie riferite alle malattie dei suini previste dalla normativa e le relative date di rilevazione che nel caso di compilazione di modello IV cartaceo, deve corrispondere alle informazioni riportate in BDN.

Relativamente alla malattia di Aujeszky sebbene sia consentita la movimentazione tra aziende con lo stesso status sanitario, le aziende di origine dovranno risultar controllate nei 12 mesi precedenti alla movimentazione e con qualifica di "Non indenne-Ultimo controllo negativo" registrata in BDN con data di rilevazione non antecedente ai 12 mesi prima della movimentazione.

Sebbene siano consentite le movimentazioni da aziende non indenni per malattia di Aujeszky, tale evenienza non deve diventare prassi comune.

I trasportatori di suini assicurano che gli automezzi che trasportano suini siano puliti e disinfettati, prima del carico e dopo lo scarico degli animali presso strutture idonee e autorizzate dai Servizi Veterinari e compilano le parti loro spettanti relative al modello IV compresa anche la data, l'ora della partenza e la durata del viaggio.

La registrazione delle movimentazioni dei suini in BDN deve avvenire al massimo entro 7 giorni dalla loro effettuazione. I Servizi Veterinari verificano inoltre in BDN, nelle sezioni relative a movimentazioni suine e anomalie, le eventuali incongruenze nelle movimentazioni e attuano le misure necessarie alla correzione delle discrepanze rilevate.

Gli stessi Servizi Veterinari collaborano con le Prefetture e con le Forze dell'Ordine preposte, al fine di facilitare l'attività di vigilanza sui mezzi di trasporto durante la movimentazione degli animali. In caso di riscontro di suini non identificati e/o non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, i Servizi Veterinari applicano le seguenti misure:

- Sequestro di rigore degli animali e abbattimento e distruzione degli stessi, nel più breve tempo possibile senza la corresponsione di alcun indennizzo, con spese a carico del trasportatore;
- Sequestro del mezzo e disinfezione dello stesso con spese a carico del proprietario del mezzo.

11. Attività di contrasto al pascolo non confinato dei suini

Al fine di attuare il Programma straordinario di eradicazione della PSA approvato con la Determinazione n 68 e sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 54/2004, è vietato in tutto il territorio della regione il pascolo dei suini tenuti in spazi all'aperto non confinati o comunque in modo tale da non prevenire efficacemente la promiscuità tra detti suini ed altri suini mantenuti in aziende diverse e/o con cinghiali selvatici.

Eventuali avvistamenti di suini tenuti al pascolo non confinato sono segnalati, mediante il modello Allegato 24 della Determina all'UDP, per il tramite del CFVA e, contestualmente, ai Servizi Veterinari competenti per territorio.

Qualora i suini non siano identificati in conformità con le disposizioni di legge e pertanto non sia individuato il proprietario, il Responsabile dell'UDP ordina il loro depopolamento, tramite abbattimento ed organizza le squadre d'intervento o gli altri soggetti a ciò preposti all'abbattimento, che opereranno anche sulla base del Regolamento (CE) n. 1099/2009.

Qualora i suini non siano identificati ma un soggetto ne rivendichi, in tempi utili antecedenti all'esecuzione dell'ordine di depopolamento, la proprietà di suini non registrati, essi dovranno essere adeguatamente rinchiusi a cura del proprietario in strutture non accessibili da parte di altri suini o da cinghiali e sottoposti ai controlli clinici e sierologici secondo la numerosità riportata nella tabella 1 (P \geq 5%; LC 95%) di cui all'Allegato A delle presenti linee guida.

Il Servizio Veterinario competente per territorio applica le sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1 del D. Lgs. 200/2010. In caso di non ottemperanza e comunque qualora non sussistano immediate e permanenti condizioni di sicurezza sanitaria e non sia possibile prevenire in modo efficace la promiscuità tra detti animali ed altri mantenuti in aziende diverse e/o con cinghiali selvatici, i suini saranno sottoposti alle azioni di depopolamento.

Qualora i suini avvistati risultano regolarmente identificati ed è possibile risalire al proprietario, essi dovranno essere adeguatamente rinchiusi a cura dello stesso proprietario in strutture non accessibili da parte di altri suini o da cinghiali e sottoposti ai controlli ai controlli clinici e sierologici secondo la numerosità riportata nella tabella 1 (P \geq 5%; LC 95%) di cui all'Allegato A delle presenti linee guida, oppure macellati per autoconsumo in accordo con le prescrizioni impartite per iscritto dal Servizio Veterinario competente per territorio. In detti casi il proprietario è comunque punito con una sanzione ai

sensi dell'art. 23, comma 7 della Determina. Qualora non sussistano immediate e permanenti condizioni di sicurezza sanitaria e non sia possibile prevenire in modo efficace la promiscuità tra detti animali ed altri mantenuti in aziende diverse e/o con cinghiali selvatici, i suini saranno sottoposti alle azioni di depopolamento.

12. Misure in caso di sospetto

Il sospetto di peste suina africana in un'azienda può derivare da elementi di tipo clinico (sintomi tipici, mortalità sospetta, aborti, infertilità), epidemiologico (correlazioni di qualsiasi tipo con aziende infette o con contesti ad alto rischio) o laboratoristico (positività sierologica riscontrata nel monitoraggio del piano di monitoraggio sierologico). La notifica del sospetto va inviata anche nel caso di interventi per mortalità di suini, in seguito ai quali, pur non sospettando clinicamente pesti suine, ne viene comunque richiesta anche in relazione alla situazione epidemiologica del territorio (da effettuare sempre nelle zone di restrizione e nelle aree infette per il selvatico) l'indagine di laboratorio.

Le misure previste in caso di sospetto di peste suina africana sono specificate all'art. 4 del D.lgs. n. 54/2004. In particolare è necessario porre sotto sequestro sanitario l'azienda in questione, consegnando all'allevatore istruzioni scritte sulle misure che è tenuto a rispettare da far firmare per ricevuta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 11 della Determina. Queste misure devono essere mantenute fino a quando il sospetto non viene definitivamente escluso e possono essere estese ad altre aziende, qualora sia rilevato un contatto epidemiologico rilevante.

Il Veterinario ufficiale notifica il sospetto al Responsabile del Servizio Veterinario competente per territorio compilando l'Allegato 10 di cui alla Determina.

Il sospetto di malattia deve essere notificato anche al Ministero della Salute, alla Regione e all'OEVR attraverso la registrazione su SIMAN avendo cura di compilare le informazioni relative al focolaio in maniera completa e precisa, indicando la data e l'ora dell'ingresso in azienda e nel contempo i capi totali presenti, il numero di casi e specificando tra questi ultimi il numero di capi con sintomi e di capi morti.

Al di là degli adempimenti connessi col flusso dei dati e delle informazioni, si devono subito mettere in atto le procedure volte a confermare o escludere la presenza della malattia in azienda, in conformità col manuale di diagnostica (Decisione 2003/422/CE). Tutte le volte in cui sia operativamente possibile, in particolare in caso di prima segnalazione di sospetto in una nuova zona, il Veterinario ufficiale prende contatti con la sezione dell'IZS competente per territorio per concordare un sopralluogo congiunto nell'ambito dell'attivazione dell'UCL. Nello specifico, devono essere sottoposti ad esame clinico e rilievo termometrico tutti i suini che presentino sintomi clinici di malattia, o che siano stati recentemente introdotti in azienda, che siano venuti in contatto con visitatori esterni, o siano recentemente guariti da malattia.

Da questi, e se necessario da altri suini il Veterinario ufficiale procede al prelievo di campioni di sangue e siero; dai suini morti si procede a prelevare campioni d'organo da sottoporre a esami virologici; devono essere prelevati in particolare campioni di milza e linfonodi e, quando possibile, di tonsille. Nel caso di suini morti in avanzato stato di decomposizione si provvederà a prelevare un osso lungo.

Tutti i campioni correttamente identificati e numerati devono essere inviati all'IZS della Sardegna accompagnati dal modulo di richiesta e accompagnamento specifico di cui all'Allegato 6 della Determina e correttamente compilato in ogni sua parte e riportando come motivo del prelievo "Sospetto di malattia".

La consistenza dell'allevamento al momento del controllo deve essere registrata in BDN dal Veterinario ufficiale come censimento a seguito di controllo.

Il Veterinario ufficiale procede inoltre a condurre una prima indagine epidemiologica con lo scopo di individuare la possibile origine, da quanto la malattia è presente in allevamento ed eventuali contatti con altre aziende suine, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 12 della Determina che deve essere compilato con cura e registrato nel SIMAN.

Bisogna rilevare che in corso di epidemia, gli articoli 4 e 7 del D.L.gs n. 54 del 2004 prevedono la possibilità, "se la situazione epidemiologica lo richiede", di procedere all'abbattimento degli animali e alla loro distruzione, anche prima di una conferma ufficiale di malattia.

Quando sulla base degli esiti degli esami diagnostici effettuati dall'IZS della Sardegna viene esclusa la presenza della malattia in azienda il Veterinario ufficiale competente sull'azienda una volta ricevuti i rapporti di prova provvede a:

- Comunicare per iscritto l'esclusione di malattia al Responsabile del Servizio Veterinario competente per territorio e provvedere direttamente o indirettamente a revocare il sospetto (sospetto non confermato) sul sistema SIMAN;
- Comunicare al proprietario e/o detentore l'esclusione di malattia;
- Archiviare copia di tutta la documentazione inerente il sospetto e la revoca, compresi i rapporti di prova relativi agli esami di laboratorio.

13. Misure in caso di conferma

La conferma ufficiale di PSA avviene in seguito alla presenza contemporanea dei seguenti elementi (come indicato nel manuale di diagnostica):

- Sintomi clinici o lesioni anatomo-patologiche + 1 prova di laboratorio con esito positivo + correlazione epidemiologica.

In caso di conferma ufficiale della malattia, devono essere immediatamente messe in atto le misure previste all'art. 5 e 6 dei D.lgs. n. 54 del 2004. In particolare, le azioni principali sono le seguenti:

- Il Servizio Veterinario notifica immediatamente la conferma del focolaio al Sindaco del Comune competente per territorio, al Responsabile dell'UDP e al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità mediante il modulo di cui all'Allegato 10 della Determina;
- Il Servizio Veterinario registra immediatamente la conferma del focolaio sul SIMAN avendo cura di compilare le informazioni relative al focolaio in maniera completa e precisa in particolare relative alla data di conferma, al focolaio (tipo e se primario o secondario), all'origine più probabile dell'infezione, ai provvedimenti sanitari adottati. A seguito di un nuovo ingresso registra l'ingresso anche sul SIMAN indicando la data, l'ora e il motivo e aggiorna in caso di variazioni la consistenza dei capi con sintomi e dei morti.
- Il Sindaco del Comune interessato emana senza indugio l'Ordinanza di abbattimento e di distruzione dei suini tenuti nell'azienda in questione secondo lo schema dell'Allegato 13 della Determina; le operazioni di abbattimento, distruzione dei suini e smaltimento delle loro carcasse sono a carico del Comune;

➤ Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, con la collaborazione del Servizio Veterinario e dell'OEVR, provvede senza indugio all'emanazione dei provvedimenti istitutivi della zona di protezione e della zona di sorveglianza di cui all'art.9 del Decreto Legislativo n. 54/2004, dandone comunicazione al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni interessati, ai Servizi Veterinari, al Responsabile dell'UDP e al Ministero della Salute.

Sebbene le leggi vigenti incaricano i Comuni di procedere alle misure di abbattimento, distruzione e disinfezione, il coordinamento e la vigilanza su tali azioni spettano però all'Unità di Crisi Locale. L'Unità di Crisi Locale deve essere immediatamente attivata per mandare a buon fine tutte le azioni previste.

Relativamente alle azioni da intraprendere nel corso dell'abbattimento e distruzione degli animali, alle modalità e numerosità dei campioni da prelevare e alle attività inerenti le disinfezioni si rimanda al Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico redatto dal Ministero della Salute, al manuale operativo Pesti Suine redatto dal CEREP e dal Ministero, al Regolamento (CE) n. 1099/2009, al Regolamento (CE) n. 1069/2009 e al manuale di diagnostica di cui alla Decisione 2003/422/CE citati tra i riferimenti normativi al punto 2 delle presenti linee guida.

Il Servizio Veterinario è responsabile delle operazioni di abbattimento e ha l'obbligo di elaborare una procedura per la gestione dello spopolamento e smaltimento degli animali in caso di focolaio di malattia. Per ogni azione di spopolamento dovrà essere definito un piano d'azione dove saranno indicati i metodi di stordimento, abbattimento e le corrispondenti procedure operative standard, così come previsti dall'Allegato I, capo I del Regolamento (CE) n° 1099/2009, volte a garantire il rispetto delle norme di benessere animale e le necessarie azioni da intraprendere per rispettarlo.

A seguito dello spopolamento, il Servizio Veterinario competente sul territorio deve inviare, senza indebito ritardo, al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione una relazione sulle operazioni di spopolamento effettuate riportando i seguenti dati e informazioni:

- I motivi dello spopolamento;
- L'azienda in cui è stato effettuato lo spopolamento;
- Il numero di animali abbattuti;
- I metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;
- Una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati;
- Qualsiasi deroga concessa in caso di rischio per la salute umana o di rallentamento significativo del processo di eradicazione di una malattia.

Un Veterinario ufficiale appositamente incaricato nell'ambito dell'UCL (e possibilmente diverso dal Veterinario ufficiale normalmente competente sul territorio in cui è situata l'azienda), procede in sede di abbattimento a verificare la corretta identificazione degli animali, la tenuta del registro aziendale e le consistenze riportate; procede inoltre ad effettuare il censimento degli animali abbattuti, suddivisi per categoria.

I Servizi Veterinari assicurano che, una volta effettuate le operazioni di abbattimento e distruzione dei suini, le procedure per la pulizia e la disinfezione dell'azienda siano effettuate e documentate in conformità con l'Allegato n. 14 della Determina, che è inviato al Sindaco entro dieci giorni dall'abbattimento contestualmente al verbale di stima analitica di cui all'Allegato n. 15 della Determina debitamente compilato.

La compilazione del verbale di stima analitica deve essere fatta in ogni caso, anche se si ravvisano infrazioni alle normative sanitarie che precludano il diritto all'indennizzo. Infatti l'allevatore ha diritto a ricorrere contro le eventuali sanzioni comminate, e, in caso di accoglimento del ricorso ("conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa" di cui all'art. 2 comma 8 della L218/88), riacquista il diritto all'indennizzo. Pertanto, tale importo deve essere in ogni caso quantificato.

Durante la delicata fase di stima analitica delle categorie degli animali, il proprietario può chiedere di essere tutelato da un rappresentante delle associazioni di categoria.

E' importante che il veterinario incaricato disponga, in sede di abbattimento, di un modello di bollettino ISMEA, che lo faciliti durante la compilazione dei verbali di abbattimento nell'assegnare i capi abbattuti alle categorie corrette.

La data dell'abbattimento deve essere inserita anche nel SIMAN dove contemporaneamente il Servizio Veterinario provvederà ad aggiornare a seguito dell'ingresso in azienda per l'abbattimento (indicando data e ora di ingresso) il numero di casi, di capi con sintomi e di capi morti e inserendo il numero di animali abbattuti che dovrà per forza corrispondere al numero di animali presenti al momento del sospetto tolti gli animali morti tra la data di sospetto e quella dell'abbattimento.

Prima della chiusura dell'allevamento si dovrà procedere ad aggiornare lo scarico degli animali dal registro di carico scarico e in BDN e ad aggiornare la relativa consistenza come censimento a capi zero.

L'estinzione del focolaio deve essere registrata nel SIMAN e deve essere comunicata con apposita notifica di estinzione anche al Sindaco del Comune interessato.

Le spese relative alle operazioni di abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione dell'azienda sono a carico del Comune, che può fare richiesta di rimborso al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla sanità, allegando la documentazione delle spese sostenute. Il Servizio provvederà a tale rimborso ai sensi della Legge Regionale n 6 del 5 febbraio 1982 e previo parere del Responsabile dell'UDP.

14. Misure da adottare in caso di sieropositività

Il riscontro di una sieropositività per PSA da luogo sempre all'attivazione di una procedura di sospetto analoga a quanto previsto all'art. 4 del D.L.gs. n. 54/2004 e richiamata al precedente punto 12 delle presenti linee guida.

Nel caso in cui in un'azienda uno o più suini siano riscontrati sieropositivi, anche a seguito di controlli effettuati su animali macellati a domicilio per autoconsumo familiare, i Servizi Veterinari effettuano tutte le azioni necessarie a confermare o escludere la presenza della malattia, in conformità con l'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 54/2004 e del capitolo IV, lettera A dell'Allegato alla Decisione della Commissione 2003/422/CEE (Manuale di diagnostica).

Qualora le indagini condotte portino alla conferma della presenza della malattia, si applicano le misure a seguito di conferma di cui a al precedente punto 13 delle presenti linee guida. Il Sindaco emana senza indugio l'Ordinanza di abbattimento e distruzione dei suini, così come previsto all'articolo 5, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 54/2004, ed il Servizio Veterinari assicura l'attuazione delle procedure di abbattimento dei suini e di pulizia e disinfezione previste all'articolo 5, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo n. 54/2004).

Se gli esiti degli esami clinici, degli esami virologici o delle indagini epidemiologiche non portano alla conferma di focolaio di PSA, il Servizio Veterinario competente per territorio, sentito l'OEVR ai fini della valutazione della situazione epidemiologica, applica l'art. 4, comma 4, lett. a) primo capoverso del Decreto Legislativo n. 54/2004, notificando, nel caso, il sospetto della malattia al Sindaco ai fini dell'emanazione della relativa ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a), secondo capoverso, del Decreto Legislativo n. 54/2004, qualora le condizioni epidemiologiche lo permettano, il Servizio Veterinario competente per territorio può proporre al Sindaco l'abbattimento dei soli capi sieropositivi, a condizione che:

- I test virologici condotti sui capi sieropositivi abbattuti non confermino la presenza di virus;
- I risultati dell'indagine epidemiologica e dell'analisi del rischio di diffusione della malattia, eseguiti dal Servizio Veterinario in collaborazione con l'OEVR, siano favorevoli;
- I rimanenti capi vengano sottoposti ad ulteriore monitoraggio e sorveglianza per PSA per almeno i successivi due mesi in conformità con le prescrizioni e le misure adottate dal Servizio Veterinario;
- L'azienda sia mantenuta sotto sequestro cautelativo e nessuna movimentazione sia consentita fino alla conclusione delle indagini e della conferma di esclusione della presenza del virus in allevamento.

I Servizi Veterinari competenti dovranno registrare il sospetto in SIMAN e aggiornare ad ogni ingresso in azienda le consistenze rilevate sia in BDN (censimento a seguito di controllo) e nel registro aziendale, sia in SIMAN, indicando data e ora dell'ingresso in azienda, e specificando ad ogni ingresso il numero di casi ed eventualmente tra questi il numero di animali con sintomi ed il numero di animali morti durante tutto il periodo del sequestro e dei relativi accertamenti.

In particolare i Servizi Veterinari verificano che non vi siano incongruenze tra i censimenti registrati nei due sistemi informativi di cui al portale Vetinfo (Sistema informativo veterinario).

Relativamente alle azioni da intraprendere nel corso dell'abbattimento e distruzione degli animali, alle modalità e numerosità dei campioni da prelevare e alle attività inerenti le disinfezioni e i rimborsi delle spese sostenute dai Comuni si rimanda a quanto già indicato al precedente punto 13.

Quando sulla base degli esiti degli esami clinici e diagnostici effettuati viene esclusa la presenza della malattia in azienda il Veterinario ufficiale competente sull'azienda provvede a:

- Comunicare per iscritto l'esclusione di malattia al Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente e provvedere direttamente o indirettamente a revocare il sospetto (sospetto non confermato) sul sistema SIMAN;
- Comunicare per iscritto l'esclusione di malattia all'Autorità sanitaria locale competente per la revoca dei provvedimenti adottati;
- Comunicare al proprietario e/o detentore l'esclusione di malattia;
- Archiviare copia di tutta la documentazione inerente il sospetto e la revoca, compresi i rapporti di prova relativi agli esami di laboratorio effettuati.

15. Indagine epidemiologica

Le indagini epidemiologiche sono effettuate dai Veterinari ufficiali competenti per territorio anche con il supporto tecnico dell'OEVR e dell'IZS, utilizzando lo schema di cui all' Allegato 12 della Determina in modo da garantire la conduzione delle stesse indagini mediante procedure uniformi e in modo schematico, rapido e mirato.

E' di fondamentale importanza compilare con accuratezza questa indagine nel momento stesso del sospetto, perché innanzitutto aiuta a capire da dove possa arrivare l'infezione, costituendo quindi uno strumento utilissimo ad arginare la diffusione dell'infezione. La tempestività e l'appropriatezza di questo primo approccio configura l'indagine preliminare, in breve, come un utile strumento operativo e non solo come mero adempimento.

Copia dell'indagine definitiva effettuata e debitamente compilata in ogni sua parte dovrà essere registrata quanto prima, e comunque non oltre 15 giorni dall'abbattimento degli animali, sul SIMAN in modo anche da soddisfare i debiti informativi verso le Autorità Competenti centrali.

Scopo dell'indagine definitiva è quello di consentire un'analisi epidemiologica dell'evento nel suo complesso, tentando di fornire spiegazioni alle dinamiche dell'evento epidemico.

Si sottolinea che tutti i campi dello schema proposto devono essere compilati in ogni parte in maniera chiara e precisa compresi i campi relativi a eventuali osservazioni, note e conclusioni.

I campi sopra indicati non devono essere mai lasciati in bianco e nel caso non vi siano osservazioni bisognerà riportare "nessuna osservazione da rilevare"

In sede di esecuzione dell'indagine epidemiologica, deve essere verificato attentamente il registro aziendale e le documentazioni relative alle movimentazioni; in questa prima fase è già possibile avere un'idea sulla trasparenza della registrazione aziendale e sull'affidabilità delle notizie ottenibili successivamente dall'allevatore.

E' importante utilizzare metodi appropriati nella raccolta dei dati: cercare un ambiente tranquillo e riservato (evitare domande in pubblico), possibilmente evitare domande che tendano a suggerire una risposta (domande si/no), preferire tutte le volte in cui sia possibile domande del tipo "quanto", "da quando" ecc.

Sulla base dell'indagine epidemiologica si deve tentare di indirizzare nel modo migliore possibile le azioni successive, volte ad individuare successivi spostamenti della malattia e prendere opportune contromisure comprese le misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti di cui all'Art. 7 del Decreto legislativo n.54/2004.

Le informazioni anagrafiche rilevate per le aziende e i dati relativi il censimento e la distribuzione dei suini riportato nell'indagine, devono essere congruenti con le stesse informazioni registrate in SIMAN e in BDN.

L'analisi e l'elaborazione delle informazioni derivanti dalle indagini epidemiologiche realizzate a livello locale vengono quindi periodicamente aggiornate da parte dell'OEVR.

La realizzazione dell'indagine epidemiologica costituisce un importante strumento per capire le modalità di insorgenza e diffusione della malattia e devono essere fatti tutti gli sforzi per capire almeno:

- Da quanto tempo la malattia è arrivata in azienda: molto importante è la definizione temporale dell'inizio della sintomatologia e/o della mortalità, che consente, tenendo conto del periodo d'incubazione

di 5-15 giorni (fino ad un massimo di circa un mese per la PSA) di definire il cosiddetto periodo a rischio (intervallo di tempo tra l'arrivo della malattia in azienda e l'inizio delle misure di sequestro sanitario);

- Come è arrivata: a questa domanda è quasi sempre difficile rispondere in modo certo; è tuttavia utile aggiungere commenti in senso probabilistico, soprattutto quando sia possibile escludere una o più ipotesi di contagio. Sono invece relativamente poco significativi, se non correlati da motivazioni a supporto, i riferimenti generici (per es. ipotesi di vettori meccanici, corvi, volpi ecc.);
- Da dove è arrivata: valgono le considerazioni di cui sopra. E' utile, anche se non necessariamente risolutivo, rilevare la professione del proprietario e di tutti gli operatori coinvolti nella gestione aziendale (spesso hobbistica), i rapporti familiari, commerciali, di vicinato, scambi ecc);
- Dove può essere andata successivamente: anche qui, valutazioni non necessariamente vincolanti sono utili per indirizzare successive indagini correlate; è importante perciò indagare con attenzione gli eventuali rapporti di cui sopra.

16. Controlli in Zone di protezione e di sorveglianza

16.1 Controlli in zona di protezione

In zona di protezione devono essere immediatamente messe in atto le misure previste all'art. 10 del D.L.gs. n. 54 del 2004.

Le visite cliniche in zona di protezione devono essere condotte entro 7 giorni dall'emanazione del provvedimento istitutivo della zona emesso dal Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità, e secondo le procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla Decisione 2003/422/CE.

In ogni azienda visitata, si deve procedere a:

- Un attento esame del registro aziendale, che deve essere congruente con le stesse informazioni riportate in BDN e aggiornato dal Veterinario ufficiale riportando la consistenza rilevata alla data del controllo; il Veterinario ufficiale, prima del sopralluogo in azienda, avrà cura di effettuare la stampa della situazione aziendale in modo da poterla confrontare con la situazione reale al momento del controllo;
- Un attenta verifica dell'identificazione degli animali compresi gli identificativi individuali dei suini che devono corrispondere a quanto riportato nel registro identificativo individuale e in BDN;
- Fornire istruzioni scritte all'allevatore sulle prescrizioni sanitarie che lo stesso è tenuto a rispettare;
- Registrare l'esito delle visite in allevamento in apposito modulo da tenere poi agli atti.

Allo scadere dei 45 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia, di disinfezione e se necessario di disinfestazione dell'ultimo focolaio verificatosi, è possibile procedere all'esecuzione dei prelievi ematici in ogni azienda in zona di protezione al fine di permettere la revoca delle misure.

Nel caso in cui si sia proceduto ad un programma intensivo di sierosorveglianza, secondo le indicazioni del Manuale di Diagnostica, tale termine può essere ridotto a trenta giorni. La scelta di tale opzione deve essere concordata con l'UCR.

Relativamente alle procedure di controllo e di campionamento da effettuare in ZP si rimanda al Manuale di Diagnostica. In ogni caso per ogni azienda sottoposta a controllo il Servizio Veterinario procede a registrare il censimento rilevato (censimento a seguito di controllo), già riportato nel registro aziendale, anche in BDN.

16.2 Controlli in zona di sorveglianza

In zona di sorveglianza devono essere immediatamente messe in atto le misure previste all'art. 11 del D.L.gs. 54 del 2004.

I SV informano tempestivamente gli allevatori dell'attuazione dei provvedimenti restrittivi e forniscono le istruzioni sulle prescrizioni sanitarie che gli stessi allevatori sono tenuti a rispettare.

Al fine di procedere alla revoca della zona di sorveglianza, i Servizi Veterinari eseguono accertamenti clinici e se del caso di laboratorio in tutte le aziende non prima di 40 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'ultima azienda infetta e in conformità con le procedure di cui al manuale di diagnostica.

Nel caso in cui si sia proceduto ad un programma intensivo di sierosorveglianza, secondo le indicazioni del manuale di diagnostica, tale termine di 40 giorni può essere abbreviato a venti giorni. La scelta di tale opzione deve essere concordata con l'UCR.

In ogni azienda visitata, si deve procedere a:

- Un attento esame del registro aziendale, che deve essere congruente con le stesse informazioni riportate in BDN e aggiornato dal Veterinario ufficiale riportando la consistenza rilevata alla data del controllo; il Veterinario ufficiale, prima del sopralluogo in azienda, avrà cura di effettuare la stampa della situazione aziendale in modo da poterla confrontare con la situazione reale al momento del controllo;
- Un attenta verifica dell'identificazione degli animali compresi gli identificativi individuali dei suini che devono corrispondere a quanto riportato nel registro identificativo individuale e in BDN;
- Controlli sierologici secondo le procedure di controllo e campionamento riportate nel manuale di diagnostica nel caso si decida al fine di velocizzare i tempi della revoca di effettuare un programma intensivo di prelievi di campioni;
- Registrare l'esito delle visite in allevamento in apposito modulo da tenere poi agli atti.

In ogni caso per ogni azienda sottoposta a controllo il Servizio Veterinario procede a registrare il censimento rilevato (censimento a seguito di controllo), già riportato nel registro aziendale, anche in BDN.

16.3 Revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza

Ai fini della revoca delle misure nelle zone di protezione e sorveglianza, i Servizi Veterinari compilano e tengono agli atti il modulo riportato nell'Allegato n. 16 della Determina e dal quale risulta l'esecuzione delle visite cliniche e degli esami di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica.

Il Servizio Veterinario invia apposito riepilogo sulle attività svolte al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla sanità che provvederà alla revoca delle misure, successivamente comunicata al Responsabile dell'UDP.

Le date riportate nei riepiloghi parimenti alle consistenze rilevate (numero capi presenti all'atto della visita) devono corrispondere per ogni azienda con i censimenti a seguito di controllo registrate in BDN.

I SV informano gli allevatori della revoca dei provvedimenti restrittivi.

17. Deroghe

17.1 Macellazioni da aziende ricadenti in zone di restrizione

Attualmente, le deroghe previste per macellare suini da allevamenti ricadenti in zone di protezione o sorveglianza, a norma del D.Lgs n. 54/2004, sono possibili a determinate situazioni legate in particolare a problemi di stabulazione e benessere animale e a seguito di richiesta motivata presentata dal proprietario e solo quando i divieti sono mantenuti oltre i limiti di giorni previsti per ciascuna zona (40 giorni per la zona di protezione e 30 o 40 giorni per quella di sorveglianza dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'ultima azienda infetta) a causa dell'insorgenza di nuovi focolai di malattia.

E' possibile in alcuni casi accorciare i termini sopra riportati e rispettivamente a 30 giorni per la zona di protezione e a 21 o 30 giorni per quella di sorveglianza, se è stato applicato un programma intensivo di controlli sierologici secondo le indicazioni del manuale di diagnostica

Ai fini della deroga, il responsabile del Servizio di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria competente invia al Ministero e per conoscenza al Servizio di Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare della Regione apposita richiesta di macellazione in deroga.

Le macellazioni in deroga devono essere condotte secondo i protocolli specifici concordati tra i Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie competenti per territorio e il Ministero della Salute.

17.2 Altre deroghe sulle movimentazioni

In circostanze eccezionali dovute e solo quando i divieti sono mantenuti oltre i limiti di giorni previsti per ciascuna zona a causa dell'insorgenza di nuovi focolai di malattia, con conseguenti problemi di benessere animale e a seguito di richiesta motivata presentata dal proprietario è possibile spostare i suini dall'azienda in cui si trovano in altri locali fatte salve le condizioni previste all'articolo 10 comma 3 del D.lgs. 54 del 2004.

Se l'azienda in oggetto ricade in zona di protezione, tali locali devono essere situati nella stessa zona di protezione. Se invece l'azienda ricade in zona di sorveglianza, i locali possono essere situati sia in zona di protezione che di sorveglianza.

18. Disinfezioni

I disinfettanti efficaci per la PSA sono elencati nell'Allegato n. 9 della Determina. Relativamente all'utilizzo dei disinfettanti idonei si rimanda alle procedure descritte nel Manuale Operativo Pesti Suine redatto dal Ministro della Salute e dal CEREP.

Le operazioni di pulizia e disinfezione in caso di focolai di malattia devono essere effettuate sotto controllo del Veterinario ufficiale e documentate sul registro di stalla o eventualmente del veicolo. Le operazioni di pulizia e disinfezione svolte devono essere certificate utilizzando il verbale di disinfezione di cui all'Allegato 14 della Determina.

19. Indennizzi agli allevatori

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298, dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587.

La corresponsione degli indennizzi è vincolata al rispetto di quanto definito nei provvedimenti regionali, nella legislazione nazionale e comunitaria, nonché alla verifica da parte del Servizio Veterinario competente per territorio del rispetto nelle aziende sede di focolaio dei requisiti anagrafici, dei requisiti minimi di biosicurezza e dei parametri produttivi e riproduttivi rilevati nei 12 mesi precedenti alla conferma di malattia, utilizzando il modulo riportato nell'Allegato n.17 della Determina.

Perché l'allevatore abbia diritto all'indennizzo, devono essere verificate due condizioni (D.M. n. 298/89):

- a) Sia stata data piena esecuzione all'ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali;
- b) L'allevatore deve aver rispettato le prescrizioni di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., al regolamento di polizia veterinaria e al piano di eradicazione delle pesti suine.

Non è sufficiente pertanto che l'allevatore abbia collaborato con le autorità durante le operazioni di abbattimento, ma deve aver rispettato le norme sanitarie anche durante la fase precedente.

Costituiscono violazioni che precludono il diritto all'indennizzo, per esempio:

- Tutte le infrazioni alla normativa vigente sulla registrazione e identificazione degli animali (animali non identificati, registri non compilati, ecc.);
- Le movimentazioni senza autorizzazione sanitaria;
- La non idoneità delle recinzioni esterne all'azienda;
- L'introduzione anche temporanea di suini provenienti da altre aziende a scopo riproduttivo,
- La mancata denuncia di morti, aborti o sintomi sospetti di pesti suine;
- Il mancato rispetto (non giustificato) dei parametri produttivi e riproduttivi.

L'individuazione delle categorie degli animali per i quali è possibile corrispondere l'indennizzo viene effettuata dal Servizio Veterinario competente per territorio attraverso la compilazione del verbale di stima analitica dei capi abbattuti di cui all'Allegato n.15 della Determina sopra citata.

In particolare i Servizi Veterinari devono chiaramente indicare le categorie degli animali distinte in animali da vita (riproduzione) e animali da macello.

Si forniscono in proposito alcuni elementi di chiarimento:

- **Verri:** ancorché dal punto di vista zootecnico si intenda per "verro" un suino maschio adulto e intero, ai fini del congruo indennizzo all'allevatore questa definizione non è esaustiva; si deve cioè verificare quali e quanti animali vadano indennizzati effettivamente come riproduttori. Il n. dei verri, infatti, deve essere proporzionato rispetto al n. delle scrofe; i maschi adulti interi in soprannumero rispetto a tali valori dovrebbero essere considerati come semplici animali da ingrasso;
- **Scrofe:** l'eventuale stato di gravidanza delle scrofe deve essere accertato in corso di abbattimento; anche nel caso contestualmente all'atto dei prelievi d'organo per le indagini virologiche;
- **Scrofette:** anche in questo caso possono esistere dubbi sull'assegnazione degli animali alla categoria. Infatti, per es., un suino femmina di cinque mesi potrebbe essere assegnato alla categoria "ingrasso" o "riproduttori"; un dato da verificare è la quota di rimonta dell'allevamento,

come desumibile dal registro aziendale. Anche per questo aspetto deve essere quindi verificata la compatibilità del dato riportato con quanto desumibile dal registro aziendale;

- **Ingrassi:** a rigore, i suini da ingrasso abbattuti dovrebbero essere pesati, in modo tale da inserirli nelle corrispondenti categorie di peso e permettere il calcolo del loro valore. In condizioni di urgenza o di difficoltà operativa, il peso dei suini abbattuti può essere stimato dai Veterinari ufficiali.
- **Lattonzoli:** rientrano in questa categoria tutti i suini al di sotto dei 15 kg di peso; sono indennizzati secondo un valore unitario, e non a peso.

I criteri di calcolo dei prezzi delle categorie di suini sono pubblicate nei bollettini ufficiali dell'ISMEA relativi alla stessa settimana in cui viene emessa l'ordinanza di abbattimento e distruzione.

In assenza dei rilevamenti ISMEA, il valore di mercato degli animali abbattuti è stabilito dall' apposita Commissione Regionale, istituita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989, con Decreto dell'Assessore alla Sanità n. 37 del 26.10.2015.

Il proprietario dei suini abbattuti, al fine dell'erogazione degli indennizzi deve presentare, entro 15 giorni dall'abbattimento, apposita richiesta al Servizio di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Il Servizio Veterinario chiede al Sindaco del Comune sede dell'allevamento l'emanazione del decreto relativo alla somma da indennizzare e del provvedimento che certifichi la piena esecuzione dell'ordinanza di abbattimento e il rispetto da parte dell'allevatore sia delle disposizioni riportate nel presente provvedimento che delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica.

Il Servizio di Sanità Animale acquisiti i provvedimenti sindacali, trasmette al responsabile dell'UDP la bozza di Determinazione relativa all'indennizzo degli animali abbattuti, corredata dei provvedimenti rilasciati dal Sindaco, di una copia del registro aziendale e del già citato Allegato 17 della Determina.

Spetta al Servizio Veterinario acquisito il parere di competenza del Responsabile dell'UDP, provvede al pagamento dell'indennizzo dove dovuto.

Gli indennizzi dovranno essere liquidati, agli allevatori aventi diritto, dall'Azienda sanitaria competente, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione provvederà a rimborsare gli oneri relativi ai suddetti indennizzi all'Azienda sanitaria competente dietro presentazione di apposita rendicontazione.

20. Ripopolamento delle aziende sede di focolaio

Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento a seguito di focolaio, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 54/2004, previa autorizzazione e sotto il controllo del Servizio Veterinario, acquisito il parere favorevole del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità in base all'analisi della situazione epidemiologica effettuata dall'OEVR.

Del ripopolamento sarà data comunicazione al Responsabile dell'UDP.

I SV effettuano i controlli successivi al ripopolamento ed all'atto della visita dovranno inoltre procedere:

- All'esame del registro aziendale, che deve essere congruente con le stesse informazioni riportate in BDN e aggiornato dal Veterinario ufficiale riportando la consistenza rilevata alla data del controllo;
- All'esame dei certificati (Mod. IV) relativi alla movimentazione in ingresso;
- Ad un attenta verifica dell'identificazione degli animali compresi gli identificativi individuali dei suini che devono corrispondere a quanto riportato nel registro identificativo individuale e in BDN;
- Ai controlli sierologici, clinici e di altro materiale secondo le indicazioni del manuale di diagnostica;
- A registrare l'esito delle visite in allevamento in apposito modulo da tenere poi agli atti;
- A registrare le consistenze rilevate in BDN (censimento a seguito di controllo).

21. Rendicontazioni e flusso dati

In caso di sospetto o conferma di PSA, il Servizio di Sanità Animale dell'Azienda sanitaria competente alimenta il flusso informativo aggiornando nel rispetto delle tempistiche di cui all'art.3 del D.A.I.S. n.54 del 2009 il SIMAN con le informazioni contenute nell'Allegato 10 della Determina, che viene inviato all'UDP e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

I risultati dell'indagine epidemiologica preliminare di cui all'Allegato 12 della Determina devono essere inseriti nel SIMAN entro il termine di 48 ore dalla conferma di PSA.

L'indagine epidemiologica per le informazioni non immediatamente rilevabili, deve essere completata e inserita sul SIMAN il prima possibile, e comunque al massimo entro 15 giorni dall'avvenuto abbattimento dei capi presenti nel focolaio.

I Servizi di Sanità Animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche trasmettono trimestralmente al responsabile dell'UDP e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria una relazione delle attività svolte per dimostrare l'attuazione dei controlli ufficiali di cui al punto 8.

L'OEVR trasmetterà con frequenza trimestrale, a tutti i componenti dell'UDP, una relazione sulla situazione epidemiologica complessiva sul territorio regionale che comprenda anche la valutazione delle indagini epidemiologiche effettuate dai Servizi Veterinari a seguito di eventuali focolai.

22. Prescrizioni e sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 517,00 ad un massimo di € 2582,00.

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 54/2004, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi obbligato ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto di peste suina africana o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto della malattia previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 dello stesso Decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 6 della L. 218/1988, chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 155,00 per ogni capo non abbattuto.

Le violazioni relative all'identificazione e alla registrazione dei suini, sono punite ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 200/2010.

A fronte delle irregolarità rispetto agli obblighi relativi alla identificazione dei suini e corretta registrazione in BDN dei dati anagrafici di cui al presente Provvedimento ed al D. Lgs. n. 200/2010, il Servizio Veterinario competente prescriverà al proprietario o detentore dei suini una serie di misure atte a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore a 15 giorni. Per le altre difformità di tipo strutturale e gestionale il Servizio Veterinario definisce un congruo periodo di tempo per i necessari adeguamenti. In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle norme vigenti.

In caso di inadempienza da parte dell'allevatore delle prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario in relazione alla qualifica sanitaria della propria azienda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della Determina.

Per le restanti violazioni alle prescrizioni del secondo Provvedimento di cui alla Determinazione n. si applicano le sanzioni previste da:

- art. 6, comma 3 della Legge n. 218/88 che commina una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00, ai contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Provvedimento del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- Decreto Legislativo n. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- Decreto Legislativo n. 190/2006 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare";
- Decreto Legislativo n. 186/2012 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera";
- Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali".

Tabella 1: Numero di animali da sottoporre a prelievo di sangue

Campione statisticamente significativo di soggetti da sottoporre ad esame, in relazione al numero di animali presenti in azienda ($P \geq 5\%$; IC 95%).

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
Fino a 20	Tutti
20	19
30	26
40	31
50	35
60	38
70	40
80	42
90	43
100	45
120	47
140	48
160	49
180	50
200	51
250	53
300	54
400	55
500	56
700	57
800-1400	58
1500-4000	58
Oltre 4000	59

Tabella 2: Numero di animali da sottoporre a prelievo di sangue

Campione statisticamente significativo di soggetti da sottoporre ad esame, in relazione al numero di animali presenti in azienda ($P \geq 10\%$; IC 95%).

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

Tabella 3: Numero di animali da sottoporre a prelievo di sangue

Campione statisticamente significativo di soggetti da sottoporre ad esame, in relazione al numero di animali presenti in azienda ($P \geq 20\%$; IC 95%).

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
Fino a 8	Tutti
9-10	8
11-20	10
21-30	11
31-60	12
61-200	13
201 e oltre	14

ALLEGATO B

Attività di controllo e Qualifiche Sanitarie

